

N. 54.542 di Rep. N. 15.476 Progr.

ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 1982, millenovecentottantadue, il giorno
1, primo, marzo.

In Milano, nell'Ufficio Notarile di via Sacchi
n.3.

Davanti a me Dottor ENRICO MASINI, Notaio in
Milano, iscritto presso il locale Collegio Notarile e
senza l'assistenza dei testimoni avendo le parti
concordi dichiarato di rinunciarvi.

Sono personalmente comparsi i Signor:

TORRINI FRANCO, nato a Firenze il dodici settem-
bre millenovecentotrentaquattro e residente a Firen-
ze, via Dei Bastioni n.5, gioielliere;

ZACCAGNI GHERARDO, nato a Firenze il ventidue
agosto millenovecentoventuno e residente a Firenze,
via Dei Massoni n.31/33, commerciante;

TURRIN GIUSEPPE, nato a Genova il ventotto marzo
millenovecentoquarantuno e residente a Genova, Piazza
Rossetti n.5, dirigente d'azienda;

CROCE ANDREA GIUSEPPE, nato a Genova il giorno
undici dicembre millenovecentoquattordici e residente
a Portofino, via Strada Vecchia n.6/1, industriale;

LOFFREDO GIOVANNI, nato a Leros (Grecia) il

Registrato a
Milano
Atti Pubblici
il 12/3/1982
N. 6448
Serie H
L. 40.200=

Turrisini

1

quattordici marzo millenovecentoquarantuno e residen-
te a Roma, via Giulia n.110, dirigente.

Detti comparenti, della cui identità personale
sono io Notaio certo, dichiarano di essere cittadini
italiani, indi convengono:

1) E' costituita tra essi comparenti una asso-
ciazione denominata:

"ASSOCIAZIONE ITALIANA VELE D'EPOCA - A.I.V.E.",
con sede in Genova, porticciolo Duca Degli Abruzzi
presso Yacht Club Italiano.

2) Lo scopo dell'associazione, le norme sul-
l'ordinamento, i suoi organi e l'amministrazione sono
contenuti nello statuto che si allega al presente
atto sotto la lettera "A" a formarne parte integrante
e sostanziale.

3) Il patrimonio dell'associazione sarà costi-
tuito dalle quote associative e da ogni altra elargi-
zione ordinaria e straordinaria, fatta a favore
dell'associazione.

4) Gli organi dell'associazione sono: l'assem-
blea, il Consiglio Direttivo e il Presidente.

5) I comparenti nominano a far parte del Consi-
glio Direttivo provvisorio di tre membri, in confor-
mità a quanto stabilito dalla Norma Transitoria
finale dello statuto come sopra allegato sotto A, i

2

Signori: Franco Torrini, Andrea Giuseppe Croce e Giovanni Loffredo, i quali, dichiarandosi seduti stante riuniti in Consiglio, nominano a Presidente il dottor Andrea Giuseppe Croce.

Questo atto è stato da me Notaio letto con l'allegato ai comparenti che lo approvano e sottoscrivono.

Dattiloscritto a sensi di legge da persona di mia fiducia, l'atto occupa di un foglio due pagine intere e parte della terza.

Francesco Torrini

Andrea Giuseppe Croce

Giovanni Loffredo

Andrea Giuseppe Croce

Giovanni Loffredo

Francesco Torrini



Francesco Torrini

S T A T U T O

Art.1) E' costituita l'ASSOCIAZIONE ITALIANA
VELE D'EPOCA - A.I.V.E.

Art.2) L'associazione non ha alcuna finalità di
lucro.

Art.3) L'associazione costituisce un Organismo
permanente avente le seguenti finalità:

a- La valorizzazione in senso lato di scafi ed
armamenti costruiti secondo criteri di ingegneria
navale propri degli anni fino al 1950, e comunque con
almeno trenta anni di anzianità.

b- La ricerca e la conservazione delle tradizio-
ni nautiche e della loro storia in quanto connesse
alla costruzione di imbarcazioni da diporto, da
regata e formative di più antica realizzazione.

c- L'organizzazione di un "Riferimento Operati-
vo", su cui far gravitare mediante opportune attività
e manifestazioni (settimane veliche - regate - radu-
ni) tutti coloro che in Italia e all'estero mantengo-
no armate imbarcazioni di altura atte a regatare, al
diporto nautico o all'insegnamento della vela (e
della Marineria) costruite negli anni antecedenti al
1950, o con almeno 30 anni di anzianità.

Più specificatamente si intendono impegni e
attività dell'associazione:

HA

d- La raccolta dei piani di costruzione e velici di tutte le barche associate e quando non esistono più, la cura del loro rifacimento.

e- La creazione di una biblioteca dove raccogliere:


1) Relazioni sul curriculum vitae di ogni imbarcazione ancora armata oltre a tutte le possibili notizie bibliografiche su quelle non più in armamento.

2) Pubblicazioni specializzate con particolare riferimento alla Cantieristica Velica più tradizionale.

f- La pubblicazione diretta o indiretta di una rivista fuori commercio che compendi sia le attività della associazione che quanto attiene alla vita delle Barche associate, oltrechè quanto possa essere utile al raggiungimento degli scopi sociali.

g- La promozione di attività culturali o di insegnamento che, connesse alla Cantieristica, all'armamento e alla navigazione possano essere di valido aiuto alla concreta realizzazione degli impegni statutari.

h- L'organizzazione di una settimana velica che sia punto di incontro di tutti gli associati e motivo di maggior pregio per le barche partecipanti.



151

i- L'organizzazione di regate veliche d'altura o per Classi Metriche nel numero di almeno due l'anno da tenersi una nella stagione estiva ed una in quella invernale.

l- La costituzione di un Circolo Velico in quanto chiaro riferimento operativo dell'associazione in mare.

Art.4) L'associazione ha la sua sede in Genova, porticciolo Duca Degli Abruzzi presso Yacht Club Italiano.

Essa può autorizzare la costituzione di Sezioni.

Le sezioni nelle quali si articola l'associazione sono costituite in posizione territoriale con riferimento ai porti di armamento degli Yachts appartenenti agli associati previa approvazione del consiglio direttivo.

Le sezioni sono rette da un segretario che è il fiduciario del Consiglio Direttivo.

Possono essere domiciliate presso un Circolo Velico preesistente.

Cinque o più soci sostenitori possono costituire la sezione e procedere alla nomina del Segretario dandone comunicazione al Consiglio Direttivo.

Art.5) La durata dell'associazione è illimitata.

Art.6) Il patrimonio dell'associazione è costi-

tuito:

- dalle quote di associazione versate da soci;
- dagli eventuali contributi annuali dei soci;
- da eventuali contributi di enti pubblici e privati, italiani ed esteri e persone fisiche;
- da eventuali lasciti e donazioni.

Art.7) L'anno finanziario della associazione si chiude il trentuno dicembre.

L'organo amministrativo deve presentare alla assemblea, per l'approvazione, il rendiconto dell'esercizio annuale entro il trenta aprile dell'anno successivo.

Art.8) Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea dei soci;
- il consiglio direttivo;
- il Presidente.

Art.9) L'assemblea dei soci è validamente costituita con la presenza della maggioranza degli associati e delibera validamente con il voto della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima convocazione, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

Art.10) L'assemblea deve essere convocata, dal presidente, presso la sede sociale o in altro luogo

in Italia con avviso da inviarsi con lettera raccomandata almeno otto giorni prima di quello della adunanza.

Anche in difetto di formale convocazione l'assemblea è valida ove siano presenti tutti gli associati.

L'assemblea è presieduta dal presidente e in sua assenza da persona designata dai presenti.

Hanno diritto di partecipare all'assemblea tutti i soci purchè in regola con i versamenti dei contributi. Il socio può farsi rappresentare da altro socio a mezzo di delega.

Art.11) L'assemblea deve essere convocata entro il trenta aprile di ciascun anno per l'approvazione del rendiconto annuale. In ogni altro caso è convocata dal presidente, quando questi lo ritenga opportuno, o su richiesta scritta di almeno un terzo dei soci.

Art.12) L'assemblea:

- a) provvede alla nomina delle cariche sociali;
- b) determina il programma dell'associazione;
- c) approva il rendiconto annuale;
- d) ratifica l'ammissione di nuovi associati;
- e) delibera su ogni altro argomento di carattere

ordinario che sia posto in discussione.

Art.13) Il presidente rappresenta l'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Al presidente spetta la firma sociale. Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo tra i soci fondatori. Egli può delegare parte dei suoi poteri congiuntamente o disgiuntamente ai Vice Presidenti. Al medesimo sono conferite tutti i più estesi poteri per l'attuazione delle varie iniziative deliberate dall'assemblea, ed in genere per il compimento di tutti indistintamente gli atti comunque connessi con l'attuazione degli scopi sociali, senza limitazione alcuna.

Art.14) Consiglio Direttivo:

Il consiglio direttivo è composto da quindici membri di cui:

cinque soci fondatori, cinque soci onorari scelti su proposta del presidente, cinque soci sostenitori scelti sulla totalità dei sostenitori e risultanti, a votazione segreta in classifica di preferenza dal primo al quinto.

Il consiglio direttivo elegge il presidente, il segretario generale e due vice presidenti che formano la giunta esecutiva.

I soci eletti al consiglio direttivo si qualificano come consiglieri. I soci di diritto consiglieri, vengono eletti dall'assemblea dei soci in ordine alle

preferenze ottenute.

L'attività del consiglio sarà dedicata esclusivamente al perseguimento dello scopo sociale.

Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri ivi incluso almeno un socio fondatore e delibera validamente su argomenti di carattere ordinario e straordinario a maggioranza dei presenti, riservato il diritto di veto ai soci fondatori.

Art.15) I membri del Consiglio Direttivo durano in carica per cinque anni e sono rieleggibili.

Art.16) Possono essere ammessi a far parte della associazione in qualità di soci cittadini italiani e stranieri di ambo i sessi.

I soci possono appartenere alle seguenti categorie:

soci fondatori;

soci sostenitori (o di diritto);

soci ordinari.

Una particolare categoria di soci detta (soci onorari) è parte integrante della associazione.

Scelti tra indiscusse personalità del mondo velico o tra coloro che abbiano particolari benemerienze nel settore o che comunque con il loro impegno ne sviluppino l'idea e le finalità. Saranno membri del consi-

glio dell'associazione per un quinquennio con oneri ed onori equiparati dei soci fondatori.

Art.17) Soci fondatori:

sono i sottoscrittori dell'atto costitutivo e coloro che siano associati entro sei mesi dalla costituzione dell'associazione.

Curano lo sviluppo di tutta l'attività dell'associazione, pagano una tassa di buono ingresso ed una quota annuale oppure in sostituzione di questa una somma "una tantum" pari a venti volte la quota annuale in tal caso essi assumono la qualifica di vitalizi.

Alzano sempre il guidone sociale con la loro presenza a bordo anche quando ospiti.

Art.18) Soci sostenitori (o di diritto):

sono gli armatori delle imbarcazioni di pregio velico costruite fino al 1950 o con almeno 30 anni di anzianità, senza limitazioni di nazionalità, ma in non più di dieci per ogni nazione straniera.

Unica limitazione l'affidabilità e lo stato della costruzione verificabile tramite il R.I.NA. o, per l'estero l'analogo (Bureau Veritas - Lloyds ecc.)

oltre al voto positivo di una apposita commissione permanente che, composta di sei membri, di cui i due terzi scelti tra i soci fondatori dovrà esprimere parere favorevole con non meno di cinque voti sulla

Emilio Benini

Alba
Amadori

Stefano

Colonna

Amadori

ammissibilità degli scafi.

I soci sostenitori partecipano alla vita dell'associazione solo quando in regola con i pagamenti della quota sociale stabilita ogni due anni dal consiglio della associazione.

Sono eletti in consiglio nel numero di cinque.

La loro elezione avviene in base ai voti di preferenza ottenuti a scrutinio segreto.

Possono alzare il guidone sociale solo sul loro armamento.

Art.19) Soci ordinari:

sono coloro che ne fanno richiesta anche se non armatori.

Sono accettati con riserva quando presentati da almeno tre soci sostenitori ed un socio fondatore.

La riserva verrà sciolta direttamente dal presidente sentito il consiglio, ma insindacabilmente.

Pagano una quota fissa annuale stabilita dal consiglio.

Non sono eleggibili al consiglio mentre possono utilizzare, equiparati a soci sostenitori, tutte le agevolazioni sociali.

Partecipano all'assemblea senza diritto di parola e di voto.

Non possono alzare il guidone sociale.

Art.20) Ufficiali della Marina Militare

Gli ufficiali della Marina Militare ammessi a far parte della associazione sono esonerati dal pagamento della quota sociale e sono equiparati a soci sostenitori.

Art. 21) Quote sociali e tasse di buon ingresso:

L'ammontare della tassa di buon ingresso e delle quote annuali viene stabilito dal consiglio direttivo.

Le quote annuali si intendono per anno solare.

Il pagamento della quota annuale deve essere effettuato entro il trentuno gennaio di ogni anno.

Art.22) I soci hanno diritto a partecipare alla vita sociale, intervenendo alla assemblea come sopra indicato nonchè ad usufruire di tutti i servizi di qualunque genere messi a disposizione dalla associazione.

Art.23) La qualità di socio si perde:

per morosità nel pagamento della quota sociale;

per la vendita dell'imbarcazione di pregio velico; (per i soli soci sostenitori);

per comportamenti contrari al presente statuto;

per gravi motivi da valutarsi a insindacabile giudizio della commissione permanente di cui all'art.

Art.24) Il consiglio direttivo ha la facoltà di redigere i regolamenti che riterrà necessari ed opportuni per il migliore funzionamento dell'associazione; in particolare dovrà redigere entro sei mesi dalla costituzione il regolamento interno con la specifica delle seguenti voci:

- servizi sociali;
- certificato di guidone sociale;
- votazione a domicilio;
- delle Sezioni.

Le modifiche ai regolamenti sono prerogativa del consiglio direttivo a maggioranza assoluta più uno su proposta dell'assemblea dei soci a maggioranza dei due terzi.

Per tutto quanto non previsto dallo statuto e dai regolamenti, o in caso di dubbio dovrà aversi per fermo che la associazione è regolata, anche al di sopra delle norme scritte, dai principi del più alto e nobile vivere civile e dalle migliori consuetudini della marineria velica.

Norma Transitoria: in sede di atto costitutivo viene nominato un Consiglio Direttivo provvisorio di tre membri che nominerà nel proprio seno il presidente e che resterà in carica per il primo esercizio; il consiglio provvisorio ha tutti i poteri che spettano

al consiglio definitivo.

Luigi Corruj

Luigi Zucchi

Giuseppe Curini

Andrea Fucini

Luigi Corruj

Fucini



copiato in *8* fogli, conforme all'originale
nunito delle prescritte firme, in carta libera
per gli usi di legge.

Dal mio ufficio. il _____

18 MARZO 1882



Fucini

